

I780 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO

Provvedimento n. 27014

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell'istruttoria I780, con il quale l'Autorità ha accertato, tra l'altro, che le società SuperBeton S.p.A., F.Ili Romor S.r.l. e De Pra S.p.A. e Intermodale S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 2 della legge n. 287/90, avente per oggetto il coordinamento del comportamento commerciale di vendita del calcestruzzo, nel mercato rilevante costituito dalla provincia di Belluno tra febbraio 2013 e gennaio 2014;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società F.Ili Romor S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 24.955 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "TAR Lazio") del 1° dicembre 2017, n. 11886, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società F.Ili Romor S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 nella parte in cui irroga alla ricorrente la sanzione pecuniaria;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato - e richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del c.p.a. - ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata, avendo il TAR indicato *"che la misura della sanzione pecuniaria comminata dall'AGCM debba essere ulteriormente ridotta del 60%, dell'importo irrogato nel provvedimento gravato, in considerazione della non operatività del limite minimo del 15% del valore del fatturato stabilito dall'articolo 12 delle linee guida con riferimento alle intese gravi e dell'evidenziata circostanza del rappresentare le imprese coinvolte nella pratica anticoncorrenziale una percentuale pari a circa il 50% degli operatori, idonea, di conseguenza, a condizionare solo parzialmente l'andamento del mercato di riferimento"*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a F.Ili Romor S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25801/2015 nei confronti della parte ricorrente, restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'appello avverso la riferita sentenza;

RITENUTO, in applicazione dei menzionati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del TAR Lazio n. 11886/2017, di ridurre l'importo finale della sanzione da irrogare alla società F.Ili Romor S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 25801/2015 del 60% rispetto all'importo ivi individuato;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società F.Ili Romor S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 25801 del 22 dicembre 2015 è rideterminata nella misura di 9.982 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella